

(N. 2505)

# SENATO DELLA REPUBBLICA

## DISEGNO DI LEGGE

approvato dalla 4<sup>a</sup> Commissione permanente (Finanze e tesoro) della Camera dei deputati  
nella seduta del 26 febbraio 1958 (V. Stampato n. 1414)

d'iniziativa dei deputati CAPPUGLI, PASTORE, PACATI, VALSECCHI, BUBBIO, PEDINI,  
CARCATERRA, SCOCA, FERRERI Pietro, CASTELLI AVOLIO, MALVESTITI, GUERRIERI  
Filippo, ANDREOTTI, GITTI, ROSELLI

TRASMESSO DAL PRESIDENTE DELLA CAMERA DEI DEPUTATI ALLA PRESIDENZA  
IL 3 MARZO 1958

Provvedimenti perequativi in favore dei mutilati ed invalidi per servizio titolari di pensioni od assegni privilegiati ordinari, di pensioni speciali od eccezionali e loro congiunti in caso di morte.

### DISEGNO DI LEGGE

#### Art. 1.

Gli assegni di superinvalidità di cui allo articolo 1 del decreto legislativo 26 gennaio 1948, n. 74, e successive modificazioni, vengono elevati da lire 456.000 a lire 648.000 annue per la lettera A; da lire 396.000 a lire 552.000 annue per la lettera A-bis; da lire 331.400 a lire 451.400 per la lettera B.

L'indennità speciale per l'accompagnatore, prevista dall'articolo 3 del decreto legislativo sopracitato, e successive modificazioni, è elevata:

1) per i superinvalidi residenti in comuni aventi una popolazione non inferiore a 100.000 abitanti: da lire 30.000 a lire 40.000 per la

lettera A; da lire 27.000 a lire 35.000 per la lettera A-bis; da lire 24.000 a lire 31.000 per la lettera B;

2) per i superinvalidi residenti in comuni aventi una popolazione inferiore ai 100.000 abitanti: da lire 27.000 a lire 37.000 per la lettera A; da lire 24.000 a lire 32.000 per la lettera A-bis; da lire 21.000 a lire 28.000 per la lettera B.

I miglioramenti derivanti dall'applicazione del presente articolo hanno decorrenza dal 1° luglio 1958 in ragione del 50 per cento e dal 1° luglio 1959 in ragione del 100 per cento.

#### Art. 2.

A favore di coloro che al 16 dicembre di ogni anno risultino titolari di pensione od assegno privilegiato ordinario di prima catego-

ria è concessa una indennità speciale annua, non reversibile, pari alla differenza tra una mensilità del trattamento spettante alla data suddetta a titolo di pensione o di assegni accessori e l'importo della tredicesima mensilità dovuta ai sensi della legge 26 novembre 1953, numero 876.

L'indennità di cui al precedente comma è concessa, su domanda, a condizione che gli interessati non svolgano comunque alla data sopra indicata una attività lavorativa in proprio o alle dipendenze di altri ed è corrisposta in unica soluzione nella seconda quindicina del mese di dicembre di ogni anno, a cominciare dall'anno 1958.

È abrogato il secondo periodo dell'articolo 5 della legge 26 novembre 1953, n. 876.

#### Art. 3.

Il titolare di pensione o assegno privilegiato ordinario di prima categoria ha diritto di conseguire su domanda, a titolo di integrazione, un assegno annuo di lire 36.000 per ciascuno dei figli minorenni e inoltre nubili se femmine. Sono equiparati ai minorenni i figli celibi e le figlie nubili maggiorenni che siano o divengano inabili a qualsiasi lavoro per una infermità ascrivibile alla prima categoria della tabella A annessa alla legge 10 agosto 1950, n. 648, finchè duri tale inabilità.

Se la domanda è presentata oltre un anno dal giorno in cui è sorto il diritto, l'assegno integratore decorre dal primo giorno del mese successivo alla data di presentazione.

Per i figli nati anteriormente al 1° luglio 1958 il diritto all'assegno integratore sorge a partire dalla data predetta.

#### Art. 4.

Agli effetti del precedente articolo sono parificati ai figli legittimi i figli legittimati per susseguente matrimonio.

L'assegno integratore spetta anche per i figli legittimati con decreto, per i figli naturali riconosciuti e per i figli adottati nelle forme di legge purchè la legittimazione, il concepimento e l'adozione siano rispettivamente avvenuti prima dell'evento di servizio da cui derivò l'invalidità.

#### Art. 5.

I mutilati ed invalidi per servizio ed i congiunti dei caduti per servizio sono parificati rispettivamente ai mutilati ed invalidi di guerra ed ai congiunti dei caduti in guerra ai fini dell'ammissione ai benefici stabiliti per queste categorie di cittadini.

La parificazione non ha effetto per quanto concerne il trattamento di pensione.

#### Art. 6.

All'onere derivante dall'applicazione della presente legge, valutato in lire 400.000.000 annui, sarà provveduto a carico degli stanziamenti dei capitoli degli stati di previsione della spesa dei singoli Ministeri, concernenti pensioni ordinarie e relativi assegni accessori.